

# CORTE COSTITUZIONALE

Sentenza **432/1987** (ECLI:IT:COST:1987:432)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **SAJA** - Redattore: - Relatore: **CAIANIELLO**

Camera di Consiglio del **14/10/1987**; Decisione del **12/11/1987**

Deposito del **03/12/1987**; Pubblicazione in G. U. **09/12/1987**

Norme impugnate:

Massime: **3746 3747**

Atti decisi:

N. 432

## SENTENZA 12 NOVEMBRE-3 DICEMBRE 1987

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Virgilio ANDRIOLI, prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 5, n. 7, del d.P. Regione Sicilia 20 agosto 1960, n. 3 (Approvazione del testo unico delle leggi per la elezione dei consigli comunali della Regione siciliana), promosso con sentenza emessa il 14 aprile 1986 dal Tribunale di Patti, iscritta al n. 704 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 58, prima serie speciale, dell'anno 1986;

Udito nella camera di consiglio del 14 ottobre 1987 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;

### *Ritenuto in fatto*

Nel corso di un giudizio proposto da Scalisi Carlo Giuseppe ed altro e Feno Antonini ed altri avente per oggetto l'eleggibilità alla carica di consigliere comunale nel comune di Veria degli stessi ricorrenti, che, come risulta dall'ordinanza, rivestivano al momento dell'elezione incarichi professionali per conto di detto comune, il Tribunale civile di Patti ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 n. 7 del d.P.R. Sic. 20 agosto 1960 n. 3 che prevede la ineleggibilità alla carica di consigliere comunale di coloro che hanno parte in servizi nell'interesse del Comune. Sostiene il giudice a quo che la legge dello Stato 23 aprile 1981 n. 154 qualifica tali situazioni in termini di incompatibilità onde si verificherebbe una disparità di trattamento tra la disciplina vigente in Sicilia e quella vigente sul resto del territorio nazionale.

Non si sono costituite le parti, né ha spiegato intervento l'Avvocatura Generale dello Stato.

### *Considerato in diritto*

È sottoposta all'esame della Corte la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 n. 7 del d.P.R. Sicilia 20 agosto 1960, n. 3 che prevede l'ineleggibilità alla carica di consigliere comunale di coloro che hanno parte in servizi nell'interesse del Comune, in riferimento agli artt. 3 e 51 Costituzione.

La questione come prospettata dal giudice a quo è fondata. Difatti l'asserita disparità di trattamento in ordine ai requisiti per accedere alle cariche pubbliche elettive in Sicilia rispetto a quanto disposto dalla legge dello Stato 23 aprile 1981 n. 154 è stata già censurata da questa Corte con riferimento ad altre ipotesi di ineleggibilità previste dal medesimo art. 5 ai nn. 6, 8 e 9.

In tale sentenza è stato rilevato che le situazioni che erano previste come cause di ineleggibilità nei nn. 6, 8 e 9 dell'art. 5 d.P. R. Sic. cit. sono previste nella legislazione nazionale come causa di incompatibilità, mentre la disparità di trattamento non trova plausibile giustificazione in rapporto alla potestà legislativa primaria della regione, né ricorrono in tali fattispecie le ipotesi di peculiarità relative alla Sicilia.

Le motivazioni addotte a proposito dall'art. 5 n. 6, 8 e 9 del d.P. R. Sicilia, valgono anche a riguardo della questione ora sollevata, e quindi essendo identica la ratio, anche relativamente al n. 7 del medesimo articolo deve dichiararsi l'illegittimità costituzionale, in quanto considera la situazione ivi indicata come causa di ineleggibilità anziché di incompatibilità.

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 5 n. 7 del Decreto Presidente Regione Siciliana 20 agosto 1960 n. 3 (Approvazione del testo unico delle leggi per la elezione dei consigli comunali nella Regione siciliana), nella parte in cui prevede come causa di ineleggibilità alla carica di Consigliere comunale, anziché di incompatibilità, la situazione di coloro che hanno parte in servizi nell'interesse del Comune.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 novembre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: CAIANIELLO

Depositata in cancelleria il 3 dicembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

---

*Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).*

*Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.*